

- 21) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 22) Il concessionario si impegna a rimuovere la struttura entro 90 giorni dalla richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale qualora ne ravvisi la necessità in relazione al progetto di intervento previsto dall'Accordo di Programma tra Rete Ferroviaria Italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Regione Marche e Comune di Ancona denominato "realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce", stipulato in data 12 ottobre 2017, senza alcuna pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti di questa Autorità di Sistema portuale.
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 mediante versamento virtuale tramite F23.

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: trabuccosrls@pec.it

27 LUG. 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amm. Giovanni Pettorino

IL CONCESSIONARIO
IL TRABUCCO SRLS
Giorgio Dedè

IL CONCESSIONARIO
IL TRABUCCO SRLS
Giorgio Dedè

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 30/02/2021 al n° 1300 serie 1 con l'esazione di euro 374,00

L'Ufficio Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 12 MAR. 2024

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-16 del registro

N. 7834 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84; Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; Vista l'istanza presentata dal Sig. Giorgio Dedè, nella qualità di legale rappresentante della società Il Trabucco Srls C.F./P.IVA 02724440421 con sede legale in Ancona (AN) via Flaminia, snc, prot. n. ARR-3510 del 29.04.2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-6421 in data 12.05.2021;

Vista la precedente licenza n. 00-12/2019 del 20.03.2019, rep. 1472;

Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 26.11.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-002 in data 01.02.2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-015 in data 02.01.2020;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 1504 del 20.01.2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR 586 in data 20.01.2020;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-848 in data 03.02.2020;

Vista la delibera n. 2 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 04.06.2021 PR_ANUTG_Ingresso_0057417_20210526 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota prot. n. PAR-3503 del 20.05.2020 di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale relativa al quadro economico di interrimento del lungomare Nord;

Vista la nota prot. n. 10758/RU del 06.04.2010 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 1.399,40, richiesto con atto di accertamento n. 00-258/20 20.10.2020;

Vista la polizza fidejussoria n. 1/2518/96/179156812 dell'importo di € 2.900,00 emessa in data 10.05.2021 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 900001710205 emessa in data 25.07.2018 dalla società CARGEAS Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 2.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO unico;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A IL TRABUCCO SRLS, codice fiscale 02724440421, di occupare un'area demaniale marittima di mq. 426,00 e specchi acquei per mq. 219,15 situati nel Comune di Ancona e precisamente in zona Torrette di Ancona allo scopo di utilizzare una struttura in legno sostenuta da pali tubolari in ferro suddivisa in bar, sala ristorante, cucina, tettoia, spogliatoio donne con bagno e docce, spogliatoio uomini con bagno e docce, n°4 depositi, passerelle e aree intrattenimento clienti per totali mq. 426,00, uno specchio acqueo di

mq.201,00 per ormeggio barche clienti del ristorante e specchi acquei per totali mq.18,15 per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 1.399,40 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Commissario Straordinario, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;

- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Gli impianti tecnologici dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termine di gestione ed utilizzo.
- 14) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario.
- 15) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 16) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 17) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 18) Lo smaltimento delle acque originate dall'insediamento afferente alla concessione demaniale di cui trattasi dovrà risultare conforme alle disposizioni del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. A tal proposito, sarà cura del soggetto concessionario interessato trasmettere a questo Ente, a firma di un soggetto tecnico regolarmente abilitato, una relazione descrittiva dei sistemi adottati per la gestione delle suddette acque, con asseverazione in ordine alla richiamata conformità.
- 19) Qualora nell'ambito della concessione demaniale vengano svolti – seppure legati all'attività commerciale a cui la concessione medesima attiene – eventi configurabili nel pubblico spettacolo o comunque in manifestazioni pubbliche, a cure ed oneri del competente soggetto concessionario, dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative vigenti nelle specifiche materie.
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, così come integrato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento e a quanto stabilito al punto C) della Delibera n. 39 del 17.12.2008 del Comitato Portuale riguardante le concessioni demaniali relative alle pesche fisse a bilancia (trabocchi), con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.